

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente  |
| (MI) MINNECI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BARILLA'  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) MANENTE   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) MANENTE

Seduta del 16/04/2020

## FATTO

Con ricorso presentato in data 22/11/2019 parte attrice, titolare di tre buoni postali fruttiferi (serie Q/P) emessi nel 1987 (nn. 045 e 046 di L. 100.000,00 e n. 046 di L. 500.000,00) ha lamentato il rifiuto dell'intermediario di riconoscere il rendimento indicato nella tabella stampata sul retro dei titoli, dove era stato apposto un timbro modificativo delle condizioni illeggibile e, comunque, non idoneo a modificare i rendimenti dal 21° al 30° anno. Stante l'esito negativo del reclamo, ha chiesto conseguentemente che il Collegio "*accerti l'illeggibilità e l'inefficacia del timbro apposto sul titolo emarginato e che, per l'effetto, valgano le condizioni originariamente indicate sul retro dello stesso e che, pertanto, disponga la liquidazione del BF sulla base di queste*"; in subordine, "*qualora l'Arbitro ritenga valida la modifica apportata dal timbro, venga accertata la mancata modifica del rendimento dal 20° al 30° anno e che, per l'effetto, disponga la liquidazione del titolo sulla base di quanto in esso descritto*". Il tutto con rifusione delle spese di assistenza legale.

L'intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni, nelle quali, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità totale del ricorso, in quanto presentato dopo il decorso di dodici mesi dal reclamo e, comunque, l'inammissibilità parziale dello stesso con riguardo al

buono n. 046 di L. 500.000,00, in quanto non preceduto dal preventivo reclamo al riguardo; quanto al merito ha, in ogni caso, allegato che:

- sul fronte dei titoli, è apposto il timbro recante la lettera della serie di appartenenza (Q/P);
- sul retro, in modo chiaro ed univoco, è apposto il timbro relativo ai tassi di interesse applicati, come previsti dal D.M. 13/06/1986;

- in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il citato D.M. prevedeva la corresponsione di interesse semplice, calcolato per ogni bimestre, nella misura del 12%.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di affermare l'infondatezza della pretesa del ricorrente, rigettando il ricorso.

In sede di replica parte attrice ha allegato e documentato la tempestività del ricorso, avendo presentato il reclamo in data 27/09/2019.

## DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio, più volte portata all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, riguarda le condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi.

In via preliminare occorre tuttavia esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'intermediario.

Quella relativa alla tardività del ricorso rispetto al reclamo è infondata, avendo parte ricorrente documentato, in sede di replica, di aver presentato il ricorso (in data 22/11/2019) ampiamente entro i dodici mesi dalla proposizione del reclamo (avvenuta in data 27/09/2019).

Viceversa, appare fondata l'eccezione di non ammissibilità del ricorso con riguardo al buono n. 046 di L. 500.000,00, non essendovi in atti evidenza del fatto che il preventivo reclamo aveva investito anche questo buono titolo.

Così determinata la materia del contendere, che si restringe ai soli buoni nn. 045 e 046 di L. 100.000,00, è possibile passare al merito della controversia.

La premessa generale da cui muovere è che i buoni fruttiferi postali – disciplinati, come subito si dirà, dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice Postale) – sono meri documenti di legittimazione (cfr. Cass. SU n. 13979/2007), relativamente ai quali viene pertanto ritenuta ammissibile la possibilità di eterointegrazione rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della loro emissione e, più in particolare, che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsto possa essere modificato (v. ancora Cass. SU n. 13979/2007; nello stesso senso il consolidato orientamento dell'ABF, di cui sono espressione, solo per richiamare le più recenti, le decisioni nn. 2045/17 e 9657/17 di questo Collegio, n. 11418/16 del Collegio di Roma e le decisioni nn. e n.5215/17, 5357/17 e 14566/17 del Collegio di Bologna).

Lo statuto disciplinare dei buoni postali fruttiferi, come si è ricordato, è contenuto nel D.P.R. n. 156/1973 cit.

Di esso rileva, in particolare, l'art. 173 (*Tabella degli interessi –Variazioni*), il quale dispone: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.*



*Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo (...).*

*Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".* L'art. 153 precisa, poi, che per esigenze di mercato o di contenimento della spesa pubblica, il saggio d'interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.

Interessa specificamente i buoni oggetto della presente controversia, inoltre, il D.M. 13 giugno 1986, n. 148 (*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/1986), il quale, tra l'altro, ha stabilito che " *Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.*"(art. 4) " *Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (Art. 5)". " *Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»" (Art. 6).**

In questo quadro di riferimento la giurisprudenza dell'Arbitro ha altresì chiarito che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, è da ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite del S.C. n. 13979 del 2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/ 2014).

Orbene, nel caso di specie, i buoni in questione sono stati emessi nel 1987, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 148 del 1986 (01/07/1986).

In conformità a quanto previsto dal citato D.M., i buoni, nella parte anteriore, sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie di appartenenza "Q/P" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - il timbro con l'indicazione dei nuovi rendimenti fino al 20° anno.

A tale riguardo va subito osservato che detto timbro risulta sufficientemente leggibile rispetto ad entrambi i buoni, sicché appare infondata la domanda principale di parte

ricorrente di vedersi riconosciuti i rendimenti dal primo al 30° anno secondo i criteri stabiliti dalla tabella originariamente stampata sul retro.

Occorre tuttavia subito aggiungere che, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale, manca invece l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno).

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane pertanto quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove è indicato l'importo del rendimento *“per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Pertanto, il Collegio, in linea con la propria giurisprudenza (cfr., tra le altre, le decisioni nn. 2897/2018 e 17353/2018), ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella ricorrente che ha sottoscritto i titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal citato D.M. n. 148 del 1986 e al ricorrente, in accoglimento della sua domanda subordinata, devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul retro dei titoli stessi, al netto delle ritenute fiscali.

Le spese legali, alla luce delle decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 3498/2012 e 4618/2016, non sono dovute.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA